

cost. art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [Cost. 33, 34] .

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ⁽¹⁾ .

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ⁽²⁾ ⁽³⁾ .

(1) Vedi la L. 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette.

(2) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, a decorrere dal 9 marzo 2022.

(3) Vedi, anche, l' art. 3, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.